

Codice A1814A

D.D. 17 agosto 2017, n. 2609

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (PI n. 717, T. Stura di Ovada) e autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico in sede di conferenza di servizi provinciale. Progetto per "l'utilizzo idroelettrico del salto della briglia sul Torrente Stura di Ovada, loc. Gnocchetto", nei comuni di Belforte Monferrato e di Ovada (AL). Proponente: Idrogea Valpe srl.

Il Sig. Alessandro Stefano Cassina, in qualità di presidente della Soc Idrogea Valpe srl, via Circonvallazione 53 15011 Acqui Terme (AL) p.iva 09717940010, pec. idrogeavalpe@pec.it, ha presentato documentazione progettuale per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul T. Stura di Ovada in comune di Belforte Monferrato e Ovada (AL).

Il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto è sottoposto a conferenza di servizi per procedimento di valutazione impatto ambientale D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., in coordinamento con le procedure per autorizzazione alla concessione di derivazione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n.1775 e del Reg. Reg. n. 10/R /2003 e per autorizzazione unica ex art.12 D.LGS.387 del 29-12-2003, il tutto in capo alla Provincia di Alessandria.

Trattasi di un progetto che si sviluppa interamente in sponda destra del T. Stura di Ovada e che prevede le seguenti opere tendenti a utilizzare e modificare la condizione di derivazione in essere, interferenti con il torrente e con il sedime demaniale di sponda:

- riutilizzo a scopi idroelettrici di un'opera trasversale esistente (una briglia in massi cementati, situata alla quota di 232 m s.l.m.), che allo stato attuale risulta fratturata e parzialmente asportata dalla corrente, mediante la ricostruzione del tratto ceduto con la stessa sagoma della parte rimasta intatta, la realizzazione di un nuovo setto in c.a. parallelo al corpo della traversa sul lato di monte per l'intera sua lunghezza, a sezione rettangolare di larghezza pari a 0,60 m e altezza di circa 3,00÷3,50 m., il consolidamento del piede della traversa in massi ciclopici dotato di taglione in c.a., il livellamento e sistemazione della quota di sfioro della briglia per tutta la lunghezza a quota 232,25 m.s.l.m. Le dimensioni finali dell'opera trasversale saranno di circa 47 m di lunghezza e di 14 m di larghezza media.
- inserimento in sponda destra di n. 2 bocche di presa in c.a. (quota di fondo di 231.25 m s.l.m. ciascuna a sez. netta di 3.5 x 1.2 m), in adiacenza e a monte della traversa, dotate di paratoie di chiusura. L'opera di presa verrà raccordata con una scogliera alla difesa preesistente mantenendo invariate le attuali dimensioni ed il profilo di sponda.
- realizzazione in destra del canale di carico in c.a. a solaio piano in grigliato metallico a quota 233.75 m.s.l.m., di lunghezza circa 14 m e larghezza 7 m circa, alimentante una turbina ad immersione alloggiata in un vano in c.a. di circa 7.00 x 7.00 m rientrante per la parte sommitale nel profilo di sponda indisturbato e dotato di strigliatore a pettine;
- realizzazione in sponda destra immediatamente a valle dalla traversa della bocca di scarico del canale di restituzione (sez. uscita di circa m 6.00 x 0.60) e quota di restituzione 222.95 m.s.l.m. nonché la posa dello condotta di sghiaio (diametro 1000 mm);
- in corpo traversa troveranno posto la rampa di risalita dell'ittiofauna (in sponda sinistra) con in adiacenza uno stramazzo di rilascio.; mentre in destra orografica, in aderenza al setto in c.a., una paratoia di sghiaio (dimensioni 2x0,50 m) e un pozzetto di sghiaio ispezionabile (dimensioni pari a 2,00x2,00 m) che tramite una breve tubazione di scarico riverserà tale materiale a valle della traversa
- realizzazione di due platee antierosione del fondo alveo in massi la prima in corrispondenza delle bocche di presa, la seconda a valle che interessa tutta la lunghezza della traversa e dello sbocco del canale di restituzione, nonché di difese spondali in massi su entrambe le sponde (sinistra circa 35 m e destra circa 22 m)

- ricostituzione del piano campagna preesistente e dei cigli di sponda, realizzazione di accessi all'alveo e movimentazione materiale litoide entro i limiti demaniali in corrispondenza dell'opera;
- mantenimento della tubazione drenante in PVC DN200 che risale l'alveo di 50 metri circa a partire dalla traversa e posta a servizio del Comune di Belforte Monferrato.

Relativamente all'impianto in oggetto si specifica che questo ricade in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici interessante una superficie modificata/trasformata di circa 3.280 mq e in un'area soggetta a dissesto areale ad elevata pericolosità, come da dissesto di PRG, ma che per lo stesso non si configurano né modifiche sostanziali altimetriche del suolo né ripercussioni sul suo esercizio, né variazioni alle condizioni di risalito idrauliche preesistenti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Rostan Sergio, Geom. Elia Marco e dall'Ing. Peyrot Serena (collegi e ordine della provincia di Torino), tra i quali quelli d'interesse consegnati in data 01/03/2017 e 23/3/2017, sono costituiti da relazione tecnica particolareggiata, studio idrologico, relazione dismissioni e ripristini, relazione di compatibilità idraulica, relazione geologica-geotecnica (a firma geol. Orsi), relazione di completamento in recepimento di quanto emerso nella CdS del 17 marzo 2017 e n°16 tavole grafiche d'interesse, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di cui sopra.

L'istruttoria tecnica relativa alla verifica della compatibilità idrogeologica dell'intervento ha evidenziato la necessità di integrare il progetto sotto il profilo tecnico, a cui il Richiedente ha dato riscontro. Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989 la Ditta istante deve costituire prima dell'inizio dei lavori un deposito cauzionale secondo le modalità indicate nella susseguente parte dispositiva.

Ai sensi dell'articolo 9 della LR n° 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di impianto di interesse pubblico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, poiché è prevista la trasformazione di superfici boscate, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio e si dovrà ottemperare a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.

Per quanto di competenza, a seguito delle conferenze di servizi succedutesi presso la Provincia di Alessandria, del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali nei quali si evidenzia l'intenzione di procedere sul T. Stura del Ovada (sponda sinistra e destra) alle realizzazione delle opere in sopra elencate e al termine dell'utilizzo dell'impianto, alla rimozione di quanto realizzato in sponda e su area demaniale, conclusa l'istruttoria di verifica della compatibilità idrogeologica, si ritiene che gli interventi previsti possano risultare compatibili con la situazione idraulica e con il regime idraulico del torrente, e che l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni tecniche elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- Visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

- Vista la D.G.R. 24.03.1998 n. 24-24228;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Visto il D.P.C.M. 24.05.2001 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001);
- Vista la L.R. 12 del 18.05.2004;
- Visto il regolamento regionale n. 14 del 06.12.2004;
- Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- Vista la legge regionale 09.08.1989 n. 45;
- Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;
- Vista la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

determina

a) di **autorizzare**, ai soli fini idraulici, la ditta Idrogea Valpe srl, ad eseguire le opere sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore.

1. è fatto divieto d'eseguire modifiche dello stato dei luoghi che varino l'assetto morfologico-altimetrico in sponda attiva del T. Stura di Ovada; pertanto eccettuata la risagomatura della sponda per l'inserimento della bocca di presa e le sole sagome emergenti indicati in progetto, dovrà essere garantito il ripristino della quota del piano campagna preesistente per tutti gli altri interventi.
2. dovrà essere garantita che la recinzione venga posta oltre i 4 metri dal ciglio di sponda;
3. per il canale di restituzione dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della quota media di fondo del torrente in pari sezione.
4. il materiale derivante dalle operazioni di scavo in alveo, così come il materiale di risulta dalle demolizioni, dovrà essere prontamente allontanato dalle aree esposte a laminazione delle piene. L'eventuale deposito temporaneo così come le aree di cantiere, non dovranno ridurre la capacità di portata dell'alveo né arrecare danno o essere di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena del torrente,
5. le fondazioni delle scogliere di sponda dovranno presentare la quota dell'estradosso della berma, inferiore alla quota minima media di fondo alveo;
6. il deposito temporaneo del materiale di scavo così come le aree di cantiere, non dovranno ridurre la capacità di portata dell'alveo né arrecare danno o essere di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
7. il materiale litoide movimentato in alveo e su area demaniale potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua. In caso di esubero o di collocazione all'esterno del demanio dovrà essere avviata la procedura per l'asportazione e il pagamento del dovuto canone;
8. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua. Resta ad ogni modo inteso, che in capo al richiedente, rimane anche l'obbligo di eseguire tutte le opere necessarie al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua ed in particolare delle sponde, per tutto il tratto di rigurgito di monte e per il tratto di valle significativamente interessato dagli effetti dello scarico in alveo, segnalando immediatamente eventuali criticità, proponendo direttamente in caso di necessità gli interventi correttivi da attuarsi, o che dovessero essere ritenuti necessari ai fini idraulici da parte dell'autorità idraulica;
9. saranno a carico del richiedente tutti gli oneri di manutenzione – ordinaria e straordinaria – nonché quelli di ripristino della derivazione;
10. dovrà essere garantita la discontinuità strutturale tra l'opera trasversale e quella di sfruttamento idroelettrico con particolare attenzione alla condotta sghiaiatrice a diametro 1000 mm;

11. in occasione dei possibili eventi di piena, il richiedente dovrà provvedere al continuo presidio del cantiere, al fine di garantire gli eventuali necessari interventi che dovessero rendersi necessari, anche su richiesta del scrivente Settore e/o dei competenti Enti di protezione civile;
12. gli impianti di gestione della paratoia sghiatrica dovranno essere integrati nella sagoma della traversa e gli eventuali pozzetti situati oltre i 10 m dal ciglio di sponda;
13. durante i periodi di non esercizio dell'impianto ed in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, rimane in capo al concessionario l'obbligo di monitorare costantemente i livelli idrometrici nel tratto di monte altresì l'emissione dei relativi bollettini regionali di allerta meteo-idrologica; adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i referenti dei Piani di Protezione Civile Comunali (dei Comuni interessati); rimanendo inteso che qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa dello sbarramento e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dello sbarramento ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo il Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, indenne da qualsiasi responsabilità in merito;
14. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi.
15. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
16. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
17. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti a mezzo lettera raccomandata o pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute, supportato da un rilievo delle altimetrie delle opere realizzate e delle sistemazioni effettuate.
18. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli alvei sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
19. l'autorizzazione idraulica si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
20. l'autorizzazione idraulica è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che li rendano necessari, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
21. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni

pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

b) di **autorizzare**, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la suddetta ditta ad effettuare trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di cui all'oggetto, nel comune di Belforte Monferrato (AL), loc. Gnocchetto, sui terreni correttamente individuati nelle relazioni e planimetrie allegata alla documentazione, nel rispetto della seguenti prescrizioni:

1. 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso al Settore scrivente idonea documentazione tecnica corredata da piante, sezioni, particolari esecutivi circa le modalità di esecuzione degli scavi finalizzati alla realizzazione dei manufatti in progetto; dovrà inoltre essere descritta in dettaglio la modalità di "prosciugamento" dell'area oggetto degli interventi indicata all'interno della tavola di progetto: "R01- Relazione tecnica particolareggiata";
2. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere in progetto tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità di accesso al cantiere;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto, nonché le aree di scopertura dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici secondo le prescrizioni progettuali;
5. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
6. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
7. dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di **euro 1000,00** relativi a una trasformazione del suolo pari a 3280,00 mq. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
 - direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
 - mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale*;
 - mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale*.
9. ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, poiché è prevista la trasformazione di superfici boscate, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Si specifica che 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere data attuazione a quanto previsto al pt. 2 della D.G.R. 32-4637 del 6.02.2017. I coefficienti adottati per il calcolo dell'indennità, dovranno essere rivisti alla luce della natura dell'opera e dei vincoli ivi insistenti;

10. nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989;

11. le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

c) di **stabilire** che con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori, mentre per le eventuali opere accessorie alla derivazione interferenti con il sedime demaniale dovrà essere conseguito il formale atto di concessione.

I lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di fissato dal provvedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Mauro Forno